Il Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 14/09/2020, per quanto riguarda le procedure ordinarie, introduce una norma derogatoria dei termini minimi richiamato all’art. 8 comma 1 lettera c) che afferma:

“in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”.

Per facilitare la comprensione si allega la seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO PROCEDURA | Termine minimo | Decorrenza |
| **PROCEDURA APERTA** | *15 giorni* | data di invio del bando di gara |
| **PROCEDURA RISTRETTA** | *10 giorni* | dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte |
| **PROCEDURA NEGOZIATA** | *5 giorni* | dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte |

A parte le deroghe sopra elencate, le procedure aperte e ristrette restano immutate; si rimanda pertanto all’utilizzo della Checklist n. 3.2 - procedure ordinarie.